

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Via Giorgione n. 106
00147 Roma (RM)
email: div.contr.internazionale@agenziaentrate.it

Via email

Milano, 31 dicembre 2020

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 16 dicembre 2020 intitolato
“Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Modalità applicative.”

Spettabile Agenzia delle Entrate,

ringraziando per l’opportunità offerta, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione
le nostre osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto (“**Documento di
Consultazione**”).

Tematica:	Definizione di “ gruppo ”
Paragrafi del provvedimento interessati:	1. Definizioni lettera d)
Osservazioni / Contributi:	<p>Il concetto di “gruppo” ha una rilevanza molto significativa nell’intero articolato del Documento di Consultazione e, in particolare, è un elemento qualificante della definizione dei “soggetti passivi dell’imposta” contenuta alla lettera b) del Paragrafo “1. Definizioni”, in cui sono indicate le soglie dimensionali rilevanti ai fini dell’individuazione, appunto, dei soggetti passivi dell’imposta. In particolare, la prima di tali soglie dimensionali, pari a Euro 750.000.000, è posta in relazione ai ricavi realizzati “ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo”.</p> <p>A tale riguardo, riteniamo che la definizione di “gruppo” contenuta alla lettera d) del Paragrafo “1. Definizioni” del Documento di Consultazione, che fa riferimento al perimetro del “bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria o a un sistema nazionale d’informativa finanziaria”, presenti significative potenziali criticità, che illustriamo nel seguito.</p>

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: www.gruppomol.it

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 – CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

In primo luogo, poiché che la definizione di “gruppo” contenuta nel Documento di Consultazione si riferisce all’applicazione dei principi contabili, il combinato disposto delle definizioni di “gruppo” e di “soggetti passivi dell’imposta”, di fatto, condiziona e subordina la verifica delle soglie dimensionali, e quindi l’applicabilità dell’imposta, ad una **molteplicità di normative contabili nazionali** in fatto di redazione di bilanci consolidati, esponendo, in particolare, tale verifica a potenziali problematicità derivanti da esenzioni, eccezioni e/o norme speciali di paesi esteri. Inoltre, anche gli stessi **principi contabili internazionali (IFRS) prevedono specifiche eccezioni ed esenzioni in tema di consolidamento, la cui ratio non necessariamente è compatibile con le (funzionale alle) norme di cui al Documento di Consultazione.**

Tali circostanze, oltre a creare incertezza sull’effettiva applicabilità della norma, comportano **sia il rischio di disparità di trattamento** tra diverse categorie di operatori economici (si pensi alle *investment entities* che ai sensi dell’IFRS 10 sono esentate dal consolidamento pur in presenza di un comune controllo), **sia la potenziale efficacia di comportamenti opportunistici/elusivi** consistenti nell’ideazione di strutture organizzative e societarie articolate e funzionali alla frammentazione dei ricavi consolidati mondiali al di sotto della soglia rilevante.

Per ovviare ad analoghe potenziali criticità, che si riverberano anche in ambito *antitrust*, ad esempio, **la normativa comunitaria sulle concentrazioni** (Regolamento (CE) N. 139/2004 - Regolamento comunitario sulle concentrazioni), ai fini dell’individuazione dei fatturati rilevanti per la verifica del superamento delle soglie dimensionali per la notifica delle concentrazioni (art. 5 - Calcolo del fatturato), **utilizza una definizione specifica e ampia, che fa unicamente riferimento al principio del controllo**, includendo tutte le entità controllate da un medesimo soggetto, **senza prevedere eccezioni o esenzioni.**

Infine, ma non meno rilevante, si segnala che la definizione di “gruppo” presente nel Documento di Consultazione appare essere **più restrittiva di quanto previsto dal legislatore nazionale**, che, nel disciplinare l’imposta sui servizi digitali, non fa alcun riferimento ai principi contabili, e pertanto **potrebbe condurre ad una riduzione di gettito** rispetto al potenziale della norma.

Per le ragioni su esposte, **si propongono le seguenti modifiche alla definizione di “gruppo”** contenuta nel Documento di Consultazione, **che la ricondurrebbero al più diretto e univoco concetto di controllo:**

per “gruppo” s’intendono tutte le entità, residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria o a un sistema nazionale d’informativa finanziaria controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima entità ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, inclusa l’entità controllante ultima stessa;

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento in relazione a quanto sopra, vi inviamo i nostri migliori saluti.



Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Marco Pescarmona

Presidente